

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2285

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CALABRÒ, SERVELLO, GRILLI ANTONIO, DELFINO,
SPADAZZI, GEFTER WONDRICH

Presentata il 27 giugno 1960

Revisione del sovrapprezzo in favore del Fondo nazionale per il soccorso invernale sui biglietti di ingresso ai pubblici spettacoli

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il contributo in favore del Fondo nazionale per il soccorso invernale fu applicato inizialmente con il decreto legislativo 18 gennaio 1948, n. 4, come deroga eccezionale all'articolo 5 del regio decreto-legislativo 30 maggio 1946, n. 528, che tassativamente vietava ogni e qualsiasi contribuzione straordinaria sui biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli.

Il sovrapprezzo si applicava per complessive *11 giornate festive* nella misura di lire 5, 10, 20 ragguagliata agli importi netti dei biglietti.

Con successivi provvedimenti legislativi, l'imposizione è stata rinnovata annualmente, ampliandone nel tempo la sfera di applicazione e aumentandone gli importi.

Con la legge 3 novembre 1954, n. 1042, il sovrapprezzo è divenuto definitivo.

Esso si applica attualmente in ben *33 giornate festive per gli spettacoli cinematografici* e in *34 giornate festive per gli spettacoli teatrali*, nella misura — ragguagliata agli importi lordi dei biglietti — da lire 5 a lire 500.

Sui pubblici spettacoli grava attualmente l'onere prevalente del soccorso invernale. Nel consuntivo della stagione 1958-59 infatti, i sovrapprezzi degli spettacoli hanno dato un gettito superiore ai *3 miliardi di lire*. Di contro, i sovrapprezzi per i transiti su autostrade, per i viaggi in ferrovia e per i viaggi su altri mezzi extraurbani (per i quali

il sovrapprezzo si applica solo in 12 domeniche l'anno) hanno concorso al Fondo per il soccorso invernale ciascuno con un importo aggirantesi sui 300 milioni, cioè un decimo del gettito del sovrapprezzo sugli spettacoli. Posto che il sovrapprezzo si applica nei giorni festivi, nei quali gli spettacoli sono frequentati prevalentemente dalle classi popolari, si è osservato che alle aziende si pongono due alternative, egualmente pregiudizievoli all'economia del settore e cioè:

o l'assorbimento del sovrapprezzo nel prezzo ordinario. Tale pratica, largamente diffusa per la manifestata intolleranza del pubblico nei confronti di tale onere aggiuntivo, importa l'assunzione del sovrapprezzo da parte dell'impresa esercente i locali di spettacolo;

o l'applicazione del sovrapprezzo in aggiunta al prezzo ordinario, con le inevitabili ripercussioni sulla formazione della domanda di spettacoli.

Pregiudizialmente alla valutazione degli effetti economici del sovrapprezzo, si è rilevato che non appare equo riversare sullo spettacolo il maggior peso della assistenza invernale. Senza entrare nel merito dei criteri e delle modalità di attuazione di tale assistenza, si osserva che questa dovrebbe far carico sul bilancio dello Stato, ovvero dei comuni, assicurandone il finanziamento con gli strumenti tributari ordinari, che più equamente possono consentire l'attuazione di detti inter-

venti di carattere sociale attraverso la partecipazione di tutti i contribuenti.

In attesa che tale prospettiva possa concretarsi, appare necessario che venga presa in esame l'opportunità di riproporzionare l'onere del sovrapprezzo invernale, oggi sostenuto in massima parte dalle aziende di spettacolo.

La strutturazione del sovrapprezzo, applicato solo nei giorni festivi, è tale da incidere particolarmente sulla già precaria economia delle aziende minori che, per la insufficiente domanda di spettacoli, sono costrette ad operare non più di uno o due giorni la settimana, e cioè proprio nei giorni di festività nei quali si applica il sovrapprezzo.

In proposito va tenuto presente che, secondo le rilevazioni ufficiali della S. I. A. E., effettuate in uno dei mesi più favorevoli (gennaio), il 40 per cento dei cinema italiani resta aperto al pubblico da 1 a 10 giorni al mese; un terzo di essi è ubicato in comuni con non più di 5.000 abitanti ed oltre il 50 per cento consegue incassi lordi giornalieri inferiori a 20.000 lire.

Inoltre, la imposizione del sovrapprezzo invernale, che si unisce agli altri tributi gravanti sui biglietti di ingresso degli spettacoli (diritto erariale e imposta generale sull'entrata), accentua la grave sperequazione esistente, sotto il profilo fiscale, nei confronti

della presentazione in pubblico di spettacoli televisivi che, specie nei centri minori, ha provocato una sensibile contrazione dell'attività cinematografica.

La imposizione del sovrapprezzo appare incongruente anche nei confronti degli spettacoli teatrali, la cui prevalente funzione culturale e la cui economia strutturalmente deficitaria comportano, in Italia e in altri paesi, l'intervento finanziario dello Stato.

Eguale inopportuna appare l'imposizione del sovrapprezzo nei confronti dei piccoli circhi e degli spettacoli viaggianti, trattandosi generalmente di aziende di modeste risorse economiche.

In sostanza, appare logico e doveroso — nella programmata revisione di talune forme di imposizione del sovrapprezzo — dar corso ad una moderazione dell'onere gravante sui pubblici spettacoli.

Conseguentemente si propone:

a) di esentare dal sovrapprezzo invernale gli spettacoli per i quali è praticato un prezzo lordo non superiore a lire 125 ovvero il diritto erariale viene liquidato in forma forfettaria.

b) di ridurre la misura del sovrapprezzo per i biglietti di importo superiore a lire 125.

Per quanto sopra esposto, onorevoli colleghi, abbiamo fiducia che la vostra sensibilità dia il conforto della vostra approvazione alla presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per i biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli i sovrapprezzi di cui alle leggi 3 novembre 1954, n. 1042, 31 marzo 1955, n. 190, e 29 marzo 1957, n. 224, sono dovuti nella seguente misura, da calcolarsi sull'importo complessivo assoggettabile al diritto erariale, al lordo di tale tributo:

Importi:

da lire 126 a lire	200	lire	5
» 201	» 300	»	10
» 301	» 400	»	15
» 401	» 500	»	20
» 501	» 800	»	40
» 801	» 1.000	»	60
oltre lire 1.000		»	100

Sugli importi inferiori a lire 126 il sovrapprezzo non è dovuto.

ART. 2.

I sovrapprezzi indicati nel precedente articolo 1 non si applicano per gli spettacoli cinematografici e teatrali e per le manifestazioni elencate ai numeri 2 e 6 della tabella A allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, quando la liquidazione dei diritti erariali avvenga in somma fissa, senza compilazione della distinta di incasso.